



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – C.S.A. di Napoli**

Prot. 10417

Ufficio ruolo scuole sec.

Napoli, 25 maggio 2005

IL DIRIGENTE DEL C.S.A. DI NAPOLI

Vista la legge 27/3/1983 n. 93;

Visto il D.P.R. 1/2/1986 n. 13;

Visto l'art. 3 del D.P.R. 23/8/1988 n. 395 che prevede la disciplina generale sul diritto allo studio;

Vista la Circ. Dipart. Funz. Pubbl. n: 3/1987-D.93.12 del 5/4/1989 con la quale si demanda alle Amministrazioni la definizione delle modalità procedurali in tema di permessi retribuiti riguardanti il diritto allo studio;

Vista la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 319 del 24/10/1991 che regola le condizioni per l'attuazione del citato art. 3 del D.P.R. 23/8/1988 n. 395 in favore del personale del comparto scuola;

Vista la Circolare n. 130 del 21/4/2000 che ha esteso al personale a tempo determinato il beneficio dei permessi retribuiti per il diritto allo studio;

Vista la Circolare n. 274 del 19/9/1994 n. prot. 4892/DN con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha dettato ulteriori disposizioni in materia;

Visti il C.C.N.L. del 4/8/95 del personale della scuola nonché il C.C.N.L. del 26/5/99, art. 4-comma 2-lettera b);

Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Scuola del 24/7/2003 ed in particolare l'articolo 4, comma 3, II cpv. lett. a);

Vista la propria Circolare prot. 1981 del 2/11/2004 con la quale tra l'altro si fissano i contingenti di permessi concedibili;

Visto il CCDD dell'8/11/2004 sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

Considerato che il suddetto C.C.D.R. ha stabilito che i permessi in argomento possono essere concessi anche al personale a tempo determinato purchè assunto con contratto stipulato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche;

Visto il D.M. 8/11/2004, n.100;

Visto l'art. 7-comma 5- del D.M. 9/2/2005, n. 21 che ha previsto **per il personale docente ammesso ai corsi speciali abilitanti** la possibilità di poter chiedere la concessione dei permessi in argomento, previa riapertura dei termini per la presentazione delle istanze;

Vista la circolare del M.I.U.R. prot. n.243/05/D.U. del 10/2/2005 che ha dettato ulteriori disposizioni in merito;

Vista la nota del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 4620/P del 16/2/2005 con cui sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di concessione dei permessi per il diritto allo studio del personale incluso negli elenchi degli aventi diritto alla frequenza dei corsi speciali abilitanti di cui ai citati DD.MM. 8/11/2004, n. 100 e 9/2/2005, n. 21;

Viste le istanze pervenute;

Visto il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania -C.S.A. di Napoli n.11932 del 11/5/2005 recante l'elenco degli aventi diritto alla frequenza dei corsi speciali abilitanti;

Considerato che gli aspiranti ai permessi retribuiti sono, limitatamente al personale docente delle scuole ed istituti secondari di 1° e 2° grado, in numero non superiore a quello dei permessi concedibili, per ciascun tipo di istituzione;

D E C R E T A

Art. 1 –E' individuato, come da allegato elenco, il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio per la frequenza dei corsi speciali abilitanti citati in premessa;

Art. 2 -I Dirigenti scolastici delle istituzioni di 1° e 2° grado concederanno detti permessi nell'anno solare 2005, avendo questo Ufficio verificato la presentazione nei termini delle istanze degli interessati, nonché il numero dei permessi concedibili e dopo che ha escluso le istanze palesemente infondate.

Art. 3 – I permessi stessi sono concessi, previa verifica di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico circa la sussistenza dei presupposti di legge, fino a un massimo di 150 ore, compreso il viaggio, **da fruirsi entro il 31/12/2005**, alle condizioni previste dalla citata Circolare ministeriale n. 319 del 24/10/1991.

Art. 4-Il Dirigente scolastico, nel procedere alla concessione dei permessi, si atterrà ai criteri di fruizione stabiliti dal C.C.D.R. dell'8/11/2004;

Art. 5 – Il Dirigente scolastico stesso curerà che il docente documenti, prima ancora della richiesta del permesso, l'iscrizione al corso e che subito dopo la fruizione del permesso stesso (comunque non oltre il 31/12/2005 e prima di un eventuale cambio di sede) produca la certificazione relativa alla frequenza nonché alla partecipazione agli esami finali.

In caso di mancata presentazione delle dovute ed idonee certificazioni, il Dirigente scolastico considererà i periodi di permesso utilizzati quali aspettativa per motivi di famiglia senza assegni e disporrà, nel contempo, quanto necessario al recupero delle competenze fisse corrisposte per tali periodi.

IL DIRIGENTE

L. DE FILIPPIS